

ROMPERE L'INERZIA **di Marcello Clarich**

Il Sole 24 ore - 10 febbraio 2004

Anche per i liberi professionisti è tempo di verifica. Il rapporto pubblicato ieri dalla Commissione Ue in tema di concorrenza nel settore delle professioni liberali lascia spazio a pochi dubbi. Molte regolamentazioni nazionali sugli avvocati, notai, commercialisti, architetti, ingegneri e farmacisti non servono a tutelare i consumatori e contrastano con il diritto comunitario.

Vanno dunque riviste nel rispetto dei paletti e dei tempi indicati dalla Commissione. Il 2004 sarà l'anno del ripensamento: i Governi, gli organismi rappresentativi degli ordini professionali e le autorità antitrust nazionali dovranno sottoporre a una valutazione approfondita tutte le norme vigenti, eliminare quelle che distorcono il mercato e comunicare alla Commissione le misure adottate. Nel 2005 la Commissione pubblicherà un nuovo rapporto generale sui progressi realizzati. Se gli Stati membri non saranno capaci di intraprendere il cammino virtuoso delle riforme autopromosse, la Commissione sostituirà l'arma della persuasione con quella della repressione.

La parte iniziale del rapporto della Commissione contiene una confutazione di tutti gli argomenti avanzati da chi difende lo status quo, cioè l'iperregolazione del settore delle professioni. Per esempio, molti sostengono che le tariffe minime obbligatorie garantiscono la qualità delle prestazioni. In realtà, secondo la Commissione, i prezzi imposti "non possono impedire ai prestatori poco scrupolosi di offrire servizi di scarsa qualità" e non eliminano gli incentivi che possono incoraggiare i professionisti a ridurre la qualità e i costi delle prestazioni. Quanto ai divieti o limiti alla pubblicità, ricerche empiriche dimostrano che essi "date certe circostanze, aumentano gli onorari per i servizi offerti dalle professioni liberali, senza avere alcuna incidenza positiva sulla qualità dei servizi". Anche i limiti quantitativi al

numero dei professionisti (per esempio, i notai) e i regimi di riserva di attività (sui quali insistono in Italia soprattutto gli avvocati) non hanno alcuna incidenza positiva diretta sulla qualità dei servizi resi.

In ogni caso, secondo la Commissione, tutte le deroghe ai principi della concorrenza previste dagli ordinamenti professionali devono superare il test della proporzionalità: la loro idoneità e adeguatezza a tutelare gli interessi pubblici in funzione dei quali sono introdotte deve essere dimostrata in modo specifico e puntuale. Non basta cioè appellarsi all'esigenza generica di tutela dei consumatori.

Il rapporto della Commissione lascia dunque poche speranze a chi iniziava a coltivare l'illusione, grazie anche ad alcune sentenze della Corte di Giustizia della Ue, che il settore delle libere professioni potesse ormai sfuggire in gran parte alle regole generali della concorrenza. Il rapporto, anzi, chiarisce che la giurisprudenza comunitaria non è affatto lassista e che il Parlamento europeo, più propenso a prestare orecchio alle ragioni dei professionisti, in una Risoluzione del 16 dicembre 2003, ha precisato che regole speciali sono sì necessarie, ma a patto che esse "non costituiscono restrizioni della concorrenza".

La seconda parte del rapporto è dedicata agli strumenti coercitivi che il Trattato Ue mette a disposizione della Commissione e delle autorità antitrust nazionali. La Commissione ben potrebbe agire sia contro gli Stati inadempienti sia contro i professionisti e le loro associazioni che promuovano pratiche anticoncorrenziali o si facciano scudo di normative nazionali protettive. In particolare, le norme anticoncorrenziali potrebbero essere disapplicate e i comportamenti dei professionisti sanzionati dalle autorità antitrust nazionali, come ha chiarito la Corte di Giustizia Ue sul recentissimo caso del Consorzio Nazionale Fiammiferi. Se perdurerà l'inerzia, l'Italia, alla quale il rapporto assegna la maglia nera nell'iperregolazione dei servizi professionali, potrebbe costituire un bersaglio tra i più facili.

**CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA vs
CONSORZIO NAZIONALE
FIAMMIFERI**

9 settembre 2003

Bruxelles - Importante sentenza della Corte di Giustizia europea: l'Autorità Garante della Concorrenza ha l'obbligo di disapplicare le norme nazionali che sono in contrasto con la normativa europea. A stabilirlo è stata la Corte attraverso una sentenza che rispondeva ad alcuni quesiti posti dal Tar del Lazio su una controversia tra il Consorzio Industrie Fiammiferi ed alcune associate e l'Antitrust italiano.

La Corte di Giustizia di Bruxelles, rispondendo ad una domanda che verteva sull'interpretazione dell'art. 81 CE, dopo una decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che dichiarava in contrasto con gli art. 10 CE e 81 CE la normativa che istituisce il Consorzio Industrie e Fiammiferi e la ripartizione delle quote di produzione ingiungendo di porre fine alla violazione costante, ha deciso quanto segue:

1) In presenza di comportamenti d'impresa in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE, che sono imposti o favoriti da una normativa nazionale che ne legittima o rafforza gli effetti, con specifico riguardo alla determinazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, un'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza cui sia stato affidato il compito, in particolare, di vigilare sul rispetto dell'art. 81 CE:

- ha l'obbligo di disapplicare tale normativa nazionale;

- può infliggere sanzioni alle imprese interessate per i loro comportamenti successivi alla decisione di disapplicare tale normativa nazionale, una volta che quella decisione sia diventata definitiva nei loro confronti;

- può infliggere sanzioni alle imprese interessate per comportamenti pregressi

qualora questi siano stati semplicemente facilitati o incoraggiati da quella normativa nazionale, pur tenendo in debito conto le specificità del contesto normativo nel quale le imprese hanno agito.

2) Spetta al giudice del rinvio valutare se una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, che rimette alla competenza ministeriale la determinazione del prezzo di vendita al dettaglio di un prodotto e affida, inoltre, ad un consorzio obbligatorio tra i produttori il potere di ripartire la produzione fra le imprese, possa essere considerata, per quanto rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE, come una disciplina che lascia sussistere la possibilità di una concorrenza suscettibile di venire ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi di quelle imprese.

E' chiaro che tale sentenza, raccolta da tutti i maggiori quotidiani nazionali ed europei, è destinata a fare giurisprudenza in Europa perché stabilisce in maniera chiara nuovi poteri all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giungendo ad assegnarle il compito di controllo del rispetto della normativa europea, con preminenza su quella nazionale. In particolare potrebbe esser stato aperto un nuovo capitolo nella storia della concorrenza europea e italiana con la possibilità dell'Autorità di intervenire direttamente su quelle norme nazionali che si palesano in contrasto con quella UE.